

Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Modifica del 27 maggio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 dicembre 1977¹ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali è modificata come segue:

Art. 21 Conclusione d'accordi

¹ Se la natura dei provvedimenti lo consente, sono conclusi, con i compartecipanti e gli intermediari, accordi d'attuazione.

² Gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata, come anche accordi di diritto pubblico o privato, purché i crediti siano stati stanziati. Gli accordi di diritto internazionale che non sono di portata limitata e si riferiscono a progetti o programmi possono essere conclusi dal Dipartimento competente purché i crediti siano stati stanziati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2015.

27 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 974.01**

